

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) ONZA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAURIZIO ONZA

Seduta del 09/12/2025

FATTO

Con ricorso presentato il 12 giugno 2025, la ricorrente F. s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* F. F. (la "Ricorrente") ha domandato nei confronti della resistente BCC S. e B. s.coop. (la "Resistente" e, assieme alla Ricorrente, le "Parti") di ottenere la restituzione di una somma pari ad Euro 6.504,30, corrispondenti a quanto sottrattale a seguito dell'esecuzione di un bonifico istantaneo "dettato" da soggetti terzi.

Al riguardo la Ricorrente espone che: (i) il proprio legale rappresentante *pro tempore*, e socio, ha ricevuto un SMS nel quale è stato avvisato dell'imminente compimento di un pagamento anomalo, con l'invito a contattare un numero di telefono mobile per effettuare il disconoscimento di tale atto; (ii) il legale rappresentante ha provveduto, interloquendo con un sedicente operatore della Resistente, presso la quale la Ricorrente ha aperto un conto corrente; (iii) il legale rappresentante è stato, quindi, contattato da un sedicente Maresciallo dei Carabinieri, che lo ha informato del fatto che sul conto corrente della Resistente erano in atto operazioni fraudolente. Conseguentemente ha eseguito, secondo le istruzioni ricevute, nella filiale competente, un bonifico di Euro 49.000,00; (iv) poco dopo ha ricevuto un'ulteriore telefonata da parte di un sedicente operatore della Resistente, che lo ha informato di un ulteriore tentativo di accesso abusivo al conto corrente della Ricorrente, ripetendosi lo schema poc'anzi compendiato, mirante a far eseguire un secondo bonifico fraudolento, questa volta dal conto corrente di altra società, di cui lo stesso legale rappresentante era parimenti socio; e (v) quest'ultimo, insospettitosi, ha però interrotto i contatti e, dopo aver provocato l'avvio di un procedimento penale, è riuscito a recuperare Euro 43.015,70 degli Euro 49.000,00 circa pagati, residuando a suo carico una perdita di Euro 6.504,30; importo, questo, la restituzione del quale non è stata possibile.

Tanto premesso, e di conseguenza, tale perdita, secondo la Ricorrente, sarebbe addebitabile alla Resistente, che avrebbe permesso, in violazione dei propri obblighi di diligenza, l'esecuzione di un bonifico dal valore superiore ad Euro 10.000,00 da parte di un socio-amministratore senza l'autorizzazione di altri soci. Perdita, inoltre, addebitabile alla Resistente perché questa non avrebbe vagliato la sicurezza dell'operazione compiuta: non sarebbe stato, infatti, somministrato il questionario

antiriciclaggio e l'operatore della filiale non avrebbe effettuato i controlli prescritti, nonostante l'anomalia dell'operazione compiuta tramite il suo operato, tra cui l'anomalia della causale del bonifico.

La Resistente ha pertanto domandato il rimborso di Euro 6.504,30.

Costituitasi con controdeduzioni del 24 luglio 2025, la Resistente si è difesa nei seguenti termini: (i) in rito, ha sollevato un'eccezione di difetto di legittimazione passiva, giacché la richiesta di rimborso avrebbe dovuto essere rivolta non a sé, ma a colui che ha materialmente disposto il pagamento fraudolento (*id est*, il legale rappresentante della Ricorrente); (ii) nel merito, ha evidenziato di aver tenuto un comportamento diligente, dando corso al c.d. *recall* del bonifico il giorno stesso della truffa; (iii) sempre nel merito, ha evidenziato la tardività della denuncia dell'accaduto alle autorità fatta dalla Ricorrente (nonostante il proprio suggerimento di attivarsi tempestivamente). Nondimeno, essa ha comunque bloccato gli importi pagati ancora presenti sul conto corrente di destinazione, consentendo l'efficace esito del sequestro che ha permesso il recupero di parte delle somme bonificate; (iv) ha eccepito l'inopponibilità a sé di eventuali limitazioni di dei poteri gestori dell'amministratore, sia ai sensi degli artt. 2475-*bis* e 2384 c.c. che del contratto (il quale prevedeva la facoltà di compiere disgiuntamente le operazioni sul conto corrente); (v) si è difesa sostenendo che il d.lgs. 231/2007 non impone, in casi come quello di specie, l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, circostanza che dimostrerebbe la propria buona fede nell'esecuzione del bonifico; (vi) all'atto dell'esecuzione del bonifico, l'operatore della filiale della Resistente ha richiesto l'esibizione della fattura indicata nella causale fittizia, vedendosi però opposta l'impossibilità di ottemperare a cagione della natura elettronica di tale (non esistente) fattura; infine (vii) ha eccepito la colpa grave della Ricorrente, essendo stato il suo rappresentato truffato il giorno immediatamente successivo a quello di un simile tentativo di truffa non andato a buon fine.

Le Parti si sono ritualmente scambiate repliche e controrepliche.

La Ricorrente ha affermato che un'eventuale corresponsabilità del socio-amministratore caduto nella truffa non esclude quella della Resistente, tenuta a garantire standard diligenza qualificati nell'operare. Anzi, proprio la conoscenza, da parte di quest'ultima, dell'esistenza di un precedente tentativo di truffa a danno della Ricorrente avrebbe dovuto indurla a interrompere l'esecuzione del bonifico.

Quanto alla richiesta della fattura fittizia giustificatrice del bonifico truffaldino, la Ricorrente imputa alla Resistente di non aver chiesto ulteriori chiarimenti a seguito del rifiuto di presentarla.

Per parte propria, la Resistente ha sostanzialmente richiamato le argomentazioni già spese nelle proprie controdeduzioni.

DIRITTO

Venendo alle ragioni (in fatto e) in diritto della decisione, occorre procedere con ordine.

Occorre anzitutto rilevare che l'operazione per cui è procedimento risale al 31 ottobre 2024, e, pertanto, è stata compiuta sotto la vigenza del d.lgs. 11/2020, come modificato dal d.lgs. 218/2021, di recepimento della Direttiva 2015/2366/UE, c.d. "PSD2".

Ciò è di particolare rilievo, giacché è orientamento uniforme dei Collegi dell'ABF che le operazioni eseguite per intero dal pagatore (ossia, con inserimento da parte di questi non soltanto della disposizione di pagamento, ma anche di tutti i fattori di autenticazioni) devono da considerarsi autorizzate.

Circostanza, questa, che esclude la responsabilità del *payment services provider* (in questo caso, la Resistente), salve, comunque, eventuali responsabilità colpose concorrenti, laddove sia dimostrato il contributo causale.

A tale riguardo, tuttavia, non sussiste alcuna ipotesi di responsabilità colposa della Resistente.

Anzitutto essa, tramite il proprio operatore di sportello, ha chiesto di esibire la fattura asseritamente giustificatrice del bonifico, per verificare la causale di quest'ultimo. Essendo a tale richiesta stato opposto un rifiuto, non si vede cos'altro avrebbe potuto fare l'operatore.

Non risultano poi agli atti limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori della Ricorrente opponibili, al momento della truffa, alla Resistente, giacché per l'opposizione occorre la prova dell'*exceptio doli* (artt. 2384, 2° co., e 2475 *bis*, 2° co., c.c.), prova, nella specie, mancante. Del pari, dal contratto tra la Ricorrente e la Resistente è evidente come l'operatività del conto corrente non richiedesse il congiunto operare dei rappresentanti della prima.

Inoltre, non risulta dagli atti alcun documento che permetta di affermare che la Ricorrente abbia esposto alla Resistente le richieste del truffatore o che quest'ultima abbia avuto possibilità alcuna di conoscerle. Insomma, sulla base delle evidenze disponibili non esiste il benché minimo apporto causale della Resistente nel perpetrarsi della frode in danno della Ricorrente. Il che ne esclude la responsabilità. Conclusioni e parametri valutativi, quelli ora esposti, che sono coerenti con il costante atteggiamento di questo Collegio in casi analoghi al caso di specie.

Si veda, in particolare, il Collegio di Roma, decisione n. 6884/2024, nella quale è stata esclusa la responsabilità del *payment services provider* nella misura in cui il ricorrente ha ammesso di aver compiuto personalmente l'operazione oggetto di doglianza, ancorché sotto "dettatura".

Negli stessi sensi del Collegio di Milano, la decisione n. 7458/2025 per cui: *«secondo l'orientamento dei Collegi, quando l'operazione è eseguita per intero dal pagatore, come nel caso di specie in cui la ricorrente, cadendo vittima di un raggiro, ha disposto personalmente l'operazione, questa deve considerarsi autorizzata; pertanto, non viene in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate di cui alla direttiva 2015/2366/EU ("PSD2") e al D. Lgs n. 11/2010. Rientrano in questa fattispecie, in particolare, le operazioni eseguite dal pagatore seguendo le indicazioni del frodatore, senza la consapevolezza di disporre una transazione (ad esempio, le c.d. operazioni "sotto dettatura")»*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE